

ACCORDO CONTRATTI DI SOLIDARIETA'



Milano, 31 marzo 2014

Visto

- la legge n.223 del 1991: *Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.*
- il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione. (GU n.167 del 19-7-1993) convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
- la circolare n. 6/1994 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Oggetto: *interventi urgenti a sostegno dell'occupazione – art. 5 commi 5,6,7 e 8, del D.L. n. 148 del 1993 convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.*
- la circolare n. 20/2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Oggetto: *art. 5 comma 5 del D.L. n. 148 del 1993 convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.*
- La legge regionale 21/2013 "Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà"
- Il Protocollo d'intesa per il sostegno ai contratti di solidarietà della Provincia di Milano.

Considerato che

- Il perdurare della crisi strutturale che ormai dal 2009 ha attraversato l'economia della nostra Società, ha fino ad oggi interessato complessivamente tutto il territorio italiano. In particolare, nonostante le solide fondamenta sulle quali si sostiene il tessuto economico e produttivo in Lombardia, tale situazione sta mettendo a dura prova la tenuta delle imprese e dell'occupazione dell'intero sistema economico e finanziario.
- La dimensione globale della crisi ha colpito in maniera particolare il comparto artigiano e delle piccole e medie imprese, che rappresenta, non solo un settore cospicuo dell'intera economia lombarda, ma riveste anche un ruolo rilevante nel contesto economico europeo.
- In tal senso le Parti Sociali dell'artigianato stanno cercando con tutti gli strumenti a loro disposizione delle soluzioni che possano sostenere la continuità delle imprese e dell'occupazione, tamponare la complessa situazione in essere, con l'auspicio di





una futura e attesa ripresa economica.

- Nel 2014 il sistema di ammortizzatori sociali in deroga è destinato a mutare.
- In tal senso le Parti Sociali dell'artigianato, colgono l'occasione per confermare la centralità della bilateralità, quale sede privilegiata di regolazione del mercato del lavoro e quale importante strumento di sostegno alle imprese e ai lavoratori.
- Attraverso il sostegno della bilateralità secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, le Parti Sociali ritengono opportuno rendere operativo l'istituto del "Contratto di Solidarietà Difensivo".
- La estensione e la profondità della crisi nel settore artigiano richiedono, nella riattivazione sperimentale del Contratto di Solidarietà, l'introduzione di criteri selettivi e sottoposti a verifiche periodiche, anche alla luce del quadro di riferimento che si determinerà a decorrere dal 1° gennaio 2014 e degli oneri che potrebbero a breve derivare dall'attuazione di quanto previsto dal comma 14 dell'art. 3 della Legge 92 del 2012 in tema di Fondi di Solidarietà Bilaterali.

Art. 1 - Campo di applicazione

I Contratti di Solidarietà Difensiva previsti dalla legge n.236 del 1993 si applicano secondo il presente accordo alle imprese artigiane e ai loro lavoratori che non hanno più diritto alla Cassa Integrazione in Deroga non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale definito dalla legge n.223 del 1991 e in stato di regolarità contributiva nei confronti di Ente Bilaterale Lombardo dell'artigianato (E.L.B.A.), secondo quanto definito negli accordi interconfederali e regionali tra le Parti Sociali.

Art. 2 - Decorrenza e Durata

Il presente accordo e i contratti di solidarietà "difensiva" che verranno sottoscritti, decorreranno dal 01/04/2014 e non potranno prevedere una data di scadenza successiva al 30/09/2014. Nel mese di giugno 2014, le parti si incontreranno per verificare le condizioni per un proseguimento nell'utilizzo del presente strumento, anche diversamente declinato.

Art. 3 - Misura delle provvidenze

Il periodo interessato dal contratto di solidarietà non dovrà oltrepassare la data del 30/09/2014. In ogni caso l'entità oraria della riduzione dovrà comunque essere conforme ai limiti stabiliti dalla legge.

Previo accordo sindacale, la bilateralità concorre ad erogare al lavoratore durante il periodo di solidarietà, per le ore non retribuite, il 25 % della retribuzione calcolata su paga base, contingenza, EDR e somme mensili previste dal CCRL spettanti sulla base del livello di



inquadramento previsto dal CCNL applicato all'inizio del contratto di solidarietà. La suddetta quota del 25% sarà comprensiva del contributo regionale previsto dalla legge regionale 21 del 2013 e del contributo derivante dal Protocollo della Provincia di Milano e da eventuali altri protocolli in materia. A tal proposito le Parti proporranno un'apposita convenzione a Regione Lombardia e verificheranno le condizioni per realizzare convenzioni con altri enti impegnati nel sostegno dei contratti di solidarietà.

Fermo restando le disposizioni di legge in materia e del presente accordo, il limite per l'accesso ai contratti di solidarietà per i lavoratori part-time sarà riproporzionato sulla base dell'orario di lavoro in atto.

Le provvidenze verranno erogate in base alle disponibilità finanziarie stanziata che vengono fissate nella misura di euro 1.000.000,00 per il periodo di durata del presente accordo.

Art. 4 - Procedure

Per accedere alle provvidenze le imprese debbono essere in regola con il versamento del contributo previsto per il sistema bilaterale, alla data di stipula dell'accordo sindacale e alle successive scadenze rientranti nella durata del contratto di solidarietà;

- depositare presso l'EBA competente per territorio l'originale del verbale di accordo sindacale, conforme al facsimile allegato al presente accordo, entro 15 giorni dalla sua sottoscrizione;
- inoltrare domanda entro il termine perentorio di un mese dalla sottoscrizione dell'accordo sindacale sotto forma di autocertificazione, in via telematica o direttamente all'E.B.A. competente per territorio secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

L'E.B.A. delibera sull'ammissibilità della domanda entro i termini previsti dalle procedure dell'Ente. Il Consiglio di Amministrazione approva le domande ammesse sulla base dello stanziamento complessivo fissato dalle parti sociali. Per quanto non indicato si applicano le procedure previste dagli accordi regionali. La certificazione della avvenuta ammissione a contributo verrà trasmessa all'impresa tramite l'EBA.

Alla fine di ogni gruppo di 13 settimane e, in ogni caso, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla fine del periodo interessato dal contratto di solidarietà, le imprese comunicano, in via telematica o direttamente all'E.B.A., le variazioni intervenute, allegando un elenco aggiornato dei soggetti beneficiari al fine di consentire il ricalcolo del contributo. L'EBA, tenuto conto delle eventuali comunicazioni di cui sopra, autorizza l'erogazione del contributo relativo al periodo trascorso e l'ELBA provvede all'erogazione del pagamento all'impresa.

Art. 5 - Disposizioni varie

Durante il periodo di riduzione dell'orario di lavoro la retribuzione diretta, indiretta e differita, matura in modo proporzionale all'orario



effettivamente svolto.

Le Parti hanno inteso fornire alle imprese uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte all'andamento del mercato; pertanto si impegnano a rimuovere tempestivamente gli ostacoli che si presentassero.

In occasione di eventuali interventi legislativi modificativi e/o sostitutivi della L.236/93, di eventuali modifiche alle normative sugli ammortizzatori in deroga, nonché alla luce dei dispositivi di attuazione della legge regionale 21/2013 e del sopracitato Protocollo di Intesa della Provincia di Milano, le parti firmatarie si incontreranno per le opportune modifiche e per le verifiche di natura economico-finanziaria.



Art. 6 – Disposizioni finali

A valle del decreto attuativo della legge regionale n. 21 del 2013, le Parti si incontreranno per verificare le condizioni per la realizzazione degli Accordi di solidarietà di cui alla predetta legge.



Letto, confermato, sottoscritto



CONFARTIGIANATO LOMBARDIA *Eugenio Spina*



CNA LOMBARDIA *Stefano Bini*

CLAAI LOMBARDIA *Mario*



CASARTIGIANI LOMBARDIA *Marco Corini*

CGIL LOMBARDIA *Giacinto Ballo* *F. Fedelli*

CISL LOMBARDIA *Davide Roberto* *A. R.*

UIL LOMBARDIA *Claudio Ma*